

# La gestione del *Cinghiale*

L'esperienza della  
Provincia del Verbano  
Cusio Ossola



## “*Non è di mia competenza*”

- Il combinato disposto degli art.4, comma 2° e 17° della L.R. 04.09.1996, n.70 ed art.8 della 11.02.1992, n.157 **attribuisce ai Comprensori alpini le funzioni amministrative per la gestione della fauna oggetto di caccia**, del territorio venabile e dei cacciatori: la gestione del *Cinghiale* ha quindi quale **necessario presupposto, la partecipazione del mondo venatorio.**
- Infatti la L.R. 9/2000, in deroga a quanto previsto dall'art.29 della L.R. 70/1996 per tutte le altre specie selvatiche, prevede esplicitamente la collaborazione dei comitati di gestione dei Comprensori Alpini per la gestione del *Cinghiale*.

# Gli estremi rimedi

- Per l'eventualità che il mondo venatorio, rappresentato dai Comprensori Alpini e dai relativi comitati di gestione, si rifiuti di esercitare i compiti di gestione faunistica che gli sono stati affidati dal legislatore regionale o “ [...] *in caso di gravi difficoltà gestionali, o di conduzione della gestione in contrasto con i piani faunistici provinciali e regionali, o quando [i Comprensori Alpini] adottino comportamenti contrari agli atti di programmazione e di indirizzo della Giunta regionale, [il Presidente della Provincia] previa diffida, e previo parere favorevole della Giunta regionale o su indicazione della stessa, provvede allo scioglimento del Comitato di gestione e al contestuale commissariamento dei Comprensori Alpini, per inadempimento delle funzioni gestionali loro affidate, come previsto dall'art.6, comma 10° dei Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, approvati con DGR n.10 – 26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37 – 26995 dell'1.4.199, n. 38 – 8084 del 23.12.2002, n. 56 – 9630 del 9.6.2003, n. 51 – 2797 del 9.5.2006. e n. 95 – 7849 del 17.12.2007.*

# I cacciatori: la soluzione del problema ?

- Le “*Linee Guida per la Gestione del Cinghiale*” Monaco A., B.Franzetti, L.Pedrotti e S.Toso 2003 dall’I.N.F.S. (ora I.S.P.R.A.), documentano l’efficacia congiunta del prelievo venatorio e del contenimento numerico: queste misure gestionali possono effettivamente ottenere buoni risultati.
- Si tratta di un esempio di buona gestione della specie *Cinghiale*, affidata ed effettuata esclusivamente da cacciatori, nella Regione Emilia - Romagna. Nel caso rappresentato, come anche nel caso di altre realtà provinciali, dove le funzioni amministrative in materia di gestione della caccia e dei cacciatori sono invece una competenza già da tempo trasferita alla Provincia, è obbligatoria la caccia a squadre, ognuna delle quali ha un territorio di caccia assegnato.

# L'assunzione di responsabilità

- [...] *si dovrebbe realizzare una parcellizzazione dell'intera unità di gestione in unità territoriali più piccole, per ciascuna delle quali deve essere individuato un gruppo di persone (una squadra di caccia, un gruppo di coadiutori ai piani di controllo etc.) a cui fare riferimento in tutte le fasi della gestione. Il vero obiettivo diviene, pertanto, la costruzione di un saldo legame tra chi opera sul territorio ed il territorio stesso, passaggio irrinunciabile di una strategia di gestione che prevede per il cacciatore un ruolo realmente partecipativo ed una diretta assunzione di responsabilità per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alla presenza del Cinghiale (regolazione delle densità, risarcimento dei danni, realizzazione della prevenzione) [...]*

# La responsabilità economica

- La **responsabilità gestionale** del mondo venatorio deve tradursi in “**responsabilità economica**”.
- Se l'azione venatoria non ha consentito di raggiungere le densità obiettivo, giudicate accettabili dalla pianificazione della P.A., l'ammontare dei danni che è ragionevolmente addebitabile alla “quota di *Cinghiali* non abbattuti”, necessaria al raggiungimento delle densità obiettivo, dovrà essere **risarcito da chi aveva i compiti di gestione** e non è stato capace di raggiungerli.

# Un ente pubblico deve farsi carico dei costi sociali derivanti dall'esercizio di un'attività ludica ?

- Non è noto il motivo per cui, pur in presenza di questi esempi, scientificamente sperimentati sul campo, la Regione Piemonte ed i Comprensori Alpini di questa Regione non abbiano ritenuto di dover adottare, pur di fronte ad una crescita esponenziale della popolazione di *Cinghiali*, dei danni e dei potenziali pericoli per la pubblica incolumità, analoghe regolamentazioni della caccia al *Cinghiale*. La Regione Piemonte, non avendo provveduto al previsto trasferimento di funzioni amministrative, ha ancora il compito di realizzare la migliore gestione del patrimonio faunistico che assicuri la compatibilità dell'attività venatoria (con fine ludico) con l'esercizio delle attività agro - silvo - pastorali (con fini economici e produttivi) e con le altre attività antropiche (circolazione stradale etc.).
- Ignota è la ragione che ha indotto la Regione Piemonte a non trasferire alle Province le funzioni amministrative in materia di gestione venatoria, compresa la regolamentazione della caccia al *Cinghiale*, nonostante tale trasferimento sia espressamente previsto dall'art.8 della L.11.02.1992, n.157 alle Province.
- La Regione Piemonte ancora esercita dette funzioni, **in contrasto con il dettato costituzionale (Legge Cost. 3/2001), con ogni consolidato principio di decentramento amministrativo e di sussidiarietà verticale** (art.19 del D.L.vo 267/2001): e ciò è accaduto solo nella Regione Piemonte, perché **in tutte le altre Regioni italiane sono le Province a gestire la fauna, il territorio venabile ed i cacciatori**, con propri piani di prelievo, calendari e regolamenti di caccia.

Dott. Marco Brondolo

# Il Suide e..la sussidiarietà

- **La Regione Piemonte esercita tuttora i poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica;** il medesimo ente ha dato attuazione al principio di *sussidiarietà orizzontale* affidando funzioni amministrative e compiti di gestione faunistica ai Comprensori Alpini, enti di diritto privato con finalità pubbliche, ma non ha ancora dato alcuna attuazione concreta al principio di *sussidiarietà verticale*, previsto dalla predetta riforma costituzionale in capo alla Provincia, ente di diritto pubblico, con la conseguenza che **il disposto dell'art.19 del D.L.vo 267/2000 rimane, in questa regione, una mera dichiarazione di intenti.**



# D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

## Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

### Capo II - Provincia

#### 19. Funzioni.

1. **Spettano** alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) **protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;**
- f) **caccia e pesca nelle acque interne [...]**

# I coadiutori provinciali

art.2 L.R. 9/2000 e D.G.R. 03.08.2007, n.114-6741

- Per quanto concerne le misure adottate da questo Settore provinciale, mi soffermo sull'opera svolta dalla Polizia Provinciale per il contenimento della specie *Cinghiale* e per la vigilanza sugli allevamenti legali ed abusivi;
- Mi permetto di segnalare **tutto il lavoro realizzato dal III Settore provinciale Tutela della Fauna, per favorire le condizioni di una buona gestione faunistica, rispettosa di tutti gli interessi coinvolti** e per estendere il numero dei soggetti incaricati delle attività di contenimento numerico del *Cinghiale*: **siamo l'unica Provincia piemontese che utilizza i coadiutori ex L.R. 9/2000**, i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli in possesso di porto d'armi ad uso venatorio, che possono abbattere, a determinate condizioni e sotto il controllo preventivo e successivo provinciale, i *Cinghiali* presenti sui terreni di pertinenza.
- **Nonostante l'impegno diretto della Provincia, con il suo personale, le problematiche segnalate sono ben lungi dall'essere risolte**, complice anche il quadro normativo e di competenze sopra rappresentato che non permette ai soggetti danneggiati dall'abnorme crescita delle popolazioni di *Cinghiali* una chiara ed agevole individuazione delle responsabilità gestionali ed economiche **e lascia erroneamente intendere che tale problematica possa essere risolta dalla pubblica amministrazione, senza il contributo dei cacciatori.**

Dott. Marco Brondolo

## L. 11.02.1992 n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

### 9. *Funzioni amministrative.*

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

# Che cosa ha fatto la Provincia ?

1. approvato ed attuato anche direttamente, con il personale della Polizia Provinciale, i Piani di Contenimento Numerico del *Cinghiale* sul territorio venabile provinciale;
2. collaborato all'attuazione del Piano di Contenimento sul territorio della **Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Ghiffa (primo ente parco regionale ad adottare una pianificazione contenitiva della specie sul territorio del VCO):**
3. attivato direttamente i **coadiutori provinciali** L.R. 9/2000 (proprietari o conduttori di fondi agricoli con porto d'armi) che, anche privi della partita IVA agricola, possono abbattere i *Cinghiali* presenti sui terreni di proprietà o in conduzione 365 all'anno, 24 h su 24 h, previa comunicazione preventiva degli interventi e dei loro esiti alla Polizia Provinciale;
4. fissato nuovi obiettivi minimi di prelievo contenitivo che tengono conto dei risultati già ottenuti dai cacciatori, fino alla scadenza del piano di contenimento già approvato dalla Provincia (31.12.2009);
5. sollecitato la Regione Piemonte ad adottare una nuova regolamentazione della caccia al *Cinghiale* che **realizzi concretamente lo spostamento, in capo ai cacciatori ed ai Comprensori Alpini, degli oneri derivanti dalla presenza crescente della specie, che ora gravano sull'intera società ed in particolare sul mondo agricolo.** Questa regolamentazione dovrà assicurare un legame stabile tra zona di caccia e squadra di caccia, con diretta responsabilità, anche economica, per il caso di danni oltre le soglie ritenute accettabili;

# Che cosa ha fatto la Provincia ?

6. ottenuto nel 2009 dalla Regione Piemonte la liberalizzazione dell'abbattimento con armi a canna rigata nel periodo di prelievo selettivo degli altri ungulati e richiesto alla Regione Piemonte di valutare ed adottare con i CA ogni eventuale anticipazione o posticipazione dell'attività venatoria, con particolare riferimento ai mesi invernali (Gennaio e Febbraio in particolare), periodo cruciale per l'effettivo contenimento della specie mediante interventi su esemplari in gestazione;
7. promosso, d'intesa con la Prefettura del Verbano Cusio Ossola, la stipulazione (17.03.09) del Protocollo d'Intesa per il contenimento numerico del *Cinghiale*;
8. sollecitato gli enti di gestione delle aree protette nazionali e/o regionali che non hanno ancora provveduto, a porre in essere interventi di contenimento immediati in tutte le aree protette, nazionali e/o regionali, eventualmente anche con l'intervento dei cacciatori, individuati d'intesa con i Comprensori Alpini;
9. organizzato il Tavolo tecnico per la gestione del *Cinghiale* nelle aree protette regionali, disciplinato dalla D.G.R. n.118-9442 del 01.08.08 (norma che prevede il commissariamento degli enti parco regionali, per il caso di inerzia nell'adozione dei provvedimenti gestionali);
10. disposto, in via eccezionale, il rilascio di autorizzazioni telefoniche all'abbattimento, per interventi urgenti da parte di cacciatori, ai quali conferire, *brevi manu*, l'incarico nominativo di abbattere esemplari di *Cinghiale* in aree extraurbane, su ordine diretto della Polizia Provinciale ex art.650 C.P;

# Che cosa ha fatto la Provincia ?

11. intensificato la vigilanza sugli allevamenti di suidi domestici o selvatici, e relativi incroci con *Cinghiali* selvatici, d'intesa con l'ASL 14 VCO ed i competenti Servizi Veterinari;
12. programmato interventi preventivi, con le economie derivanti dal riparto dei fondi per il risarcimento dei danni all'agricoltura, trasferiti dalla Regione Piemonte;
13. istruito le istanze di accesso al fondo di solidarietà per sinistri stradali con fauna selvatica (Ungulati) occorsi a veicoli in regola con il pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Piemonte o immatricolati nella Regione stessa. Art.4 L.R.9/2000 come sostituito dall'art.13, c.2° della L.R.9/2007 – modalità di attuazione approvate con il Regolamento regionale D.P.G.R. 14.07.2008, n.12/R; - ed organizzato il sistema di perizie e di liquidazione delle relative somme;
13. Istruito le istanze di accesso per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica alle colture agricole, art.26 L.157/1992, art.55 L.R.70/1996 ed art.10 L.R.36/1989, limitatamente ai danni verificatisi in area Oasi provinciale (liquidati a favore di agricoltori, anche se privi di partita I.V.A. agricola) o in area Parco Regionale, ed organizzato il sistema di perizie e di liquidazione delle relative somme;

# Il vero responsabile.. è il *Cinghiale* di Shangai !!

- La presenza di esemplari ibridati con suidi, selvatici o domestici, provenienti da altri paesi europei, è un fatto scientificamente notorio;
- Per realizzare davvero una buona gestione non è di alcuna utilità attribuire pubblicamente tutta la responsabilità dei danni causati dalle specie, ora presente nel VCO (e nel resto d'Italia) alle ibridazioni con suidi alloctoni anche domestici.
- Queste ibridazioni non sono altro che una logica conseguenza dell'allevamento e dell'immissione illegale, effettuati sin dagli anni '70, anche con la complicità delle P.A.

# Obiettivi gestionali comuni

- Gli interventi di prelievo (contenitivo e venatorio) devono concentrarsi **NELLE ZONE NON VOCATE**, sulle classi più giovani, maggiormente responsabili dei danni, per favorire l'invecchiamento delle popolazioni ed il calo del *trend* di accrescimento (da 50% a 200% all'anno, in correlazione con la disponibilità delle risorse trofiche);
- Non è da escludersi il raggiungimento di densità ZERO, in alcune aree di particolare interesse antropico e/o ambientale;
- Altre aree del territorio potranno invece essere individuate, in sede di pianificazione, come **VOCATE ALLA SPECIE**, ed a tal fine opportunamente gestite dal mondo venatorio, d'intesa con le associazioni agricole e di protezione ambientale;
- Il *Cinghiale* necessita, come **TUTTE LE SPECIE SELVATICHE**, che **NON CONOSCONO CONFINI TERRITORIALI O AMMINISTRATIVI**, di una **GESTIONE UNITARIA**, a livello regionale e provinciale;
- L'inerzia potrebbe essere fonte di responsabilità: è indispensabile la collaborazione tra tutti gli enti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione della specie, per ottenere risultati.



# Il contenimento della specie nel 2009

## CONTENIMENTO CINGHIALI ANNO 2009 AGGIORNATI AL 20 NOVEMBRE

ANNO	Polizia Provinciale			Guardie Comprensorio			coadiutori			cacciatori			prelievo venatorio			sinistri			altre cause morte			TOTALI	
	VCO1	di cui Ghiffa	VCO2	VCO3	VCO1	VCO2	VCO3	VCO1	VCO2	VCO3	VCO1	VCO2	VCO3	VCO1	VCO2	VCO3	VCO1	VCO2	VCO3	VCO1	VCO2		VCO3
2009	28	13	23	38	11			30		9	54	34	83	162	14	55	2		3	11		3	560

Dott. Marco Brondolo

# I METODI ECOLOGICI ?



Dott. Marco Brondolo

# I METODI ECOLOGICI ?



Dott. Marco Brondolo

# I METODI SERI



Dott. Marco Brondolo